INDENNITA' PER ASSENZE GIUSTIFICATE

Ogni lavoratore ha diritto al salario intero durante le seguenti assenze giustificate:

a) 1 settimana per il proprio matrimonio;

b) 3 giorni per il decesso del coniuge, di un figlio o di un genitore;

c) 1 giorno per il decesso di un fratello, sorella o suocero/a;

d) 1 giorno per la nascita di un figlio/a;

e) ½ giornata per ispezione militare; qualora l'ispezione militare dovesse richiedere l'assenza di un'intera giornata, sarà corrisposto il salario per tale durata.

L'**OCST** mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone.

SEGRETARIATO CANTONALE in Via Balestra 19, 6900 LUGANO tel. +41 91 921 15 51

SEGRETARIATI REGIONALI (con prefisso +41 91)

Bellinzona		**Lamone**	
Piazza Buffi 4	821 41 51	via Cantonale 19	966 00 63
Biasca		**Locarno**	
contr. Cav. Pellanda 2	873 01 20	via Lavizzari 2	751 30 52
Chiasso		**Mendrisio**	
via Bossi 12	682 55 01	via Lanz 25	640 51 11

SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91)

Bellinzona		**Locarno**	
Piazza Buffi 6a	821 41 61	via della Posta 8	752 00 40
Biasca		**Massagno**	
contr. Cav. Pellanda 2	873 01 26	via S. Gottardo 50	911 88 60
Chiasso		**Mendrisio**	
via Bossi 12	682 59 05	via Lanz 25	640 51 11

Stabio, via Giulia (tel. +41 91 647 14 14); Luino, P.zza Marconi 35 (tel. +39 0332 531 767); Porlezza, via Cuccio 8 (tel. +39 0344 61 687); S. Maria Maggiore, sala municipale; Verbania, via Farinelli 2, c/o sindacato Cisl (tel. +39 0323 404 193).

www.ocst.ch

organizzazione cristiano-sociale ticinese

OCST

AUTORIMESSE 2020

ADEGUAMENTI SALARIALI

In applicazione dell'art. 15 del Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino, le parti contraenti hanno convenuto gli adeguamenti salariali validi dal 01.01.2020. I salari minimi sotto indicati, sono stati adeguati al rincaro nella misura dell'0.1% (indice di fine settembre 2019 pari a punti 103.4).

Tutti i dipendenti sottoposti al CCL hanno diritto all'adeguamento al rincaro del salario effettivo in ragione dell'0.1%.

Considerato l'esiguo aumento che interverrà, le parti contraenti raccomandano di riconoscere almeno un adeguamento salariale pari a CHF 10.-/mese.

SALARI MINIMI

- Maestro meccanico — accordo individuale
- Capo meccanico — accordo individuale
- Ricezionista — accordo individuale
- Meccanico diagnostico — accordo individuale

Maestro meccanico – Capo meccanico – Maccanico diagnostico

Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per queste categorie non può essere inferiore allo stipendio minimo del 5° anno dopo tirocinio del diplomato "Meccatronico, meccanico d'automobili e elettricista elettronico per autoveicoli".

Ricezionista

L'accordo individuale (escluse le provvigioni) non può essere inferiore all'"Aiuto meccanico" del 2° anno.

	salario mensile	
• Meccatronico, meccanico d'automobili e elettricista elettronico per autoveicoli (con un tirocinio di 4 anni)		
1. anno dopo il tirocinio	fr.	3'533.--
2. anno dopo il tirocinio	fr.	4'120.--
3. anno dopo il tirocinio	fr.	4'392.--
4. anno dopo il tirocinio	fr.	4'432.--
5. anno dopo il tirocinio	fr.	5'041.--
• Meccanico di manutenzione, riparatore d'automobili (con un tirocinio di 3 anni)		
1. anno dopo il tirocinio	fr.	3'287.--
2. anno dopo il tirocinio	fr.	3'923.--
3. anno dopo il tirocinio	fr.	4'138.--

salario mensile

- Assistente di manutenzione per automobili (con tirocinio di 2 anni)
  1. anno dopo il tirocinio fr. 2'590.--

"fino al 19.mo anno di età si applica l'art. 16 stipendio per giovani lavoratori"

- Aiuto meccanico
  1. anno fr. 3'651.--
  2. anno fr. 3'682.--

- Serviceman e addetto al lavaggio, grassaggio e riparazione gomme fr. 3'647.--
- Commesso di vendita pezzi di ricambio
  1. anno dopo il tirocinio fr. 3'370.--
  2. anno dopo il tirocinio fr. 3'657.--
  3. anno dopo il tirocinio fr. 3'819.--
  4. anno dopo il tirocinio fr. 4'155.--
  5. anno dopo il tirocinio fr. 4'399.--

- Magazziniere
  1. anno fr. 3'115.--
  2. anno fr. 3'657.--
  3. anno fr. 3'989.--

- Addetto alla vendita di carburanti
  1. anno fr. 3'724.--
  2. anno fr. 3'915.--

Apprendisti

- (*)Vedi accordo del 24.05.2007, aggiornato al 1. gennaio 2014

salario:

1. anno	al mese	fr.	536.--	(*)
2. anno	al mese	fr.	666.--	
3. anno	al mese	fr.	867.--	
4. anno	al mese	fr.	1'136.--	(*)

Questi salari sono da riconoscere ad inizio anno indipendentemente da quelli fissati nel contratto di tirocinio.

FORMAZIONE SUPPLEMENTARE

Per ogni informazione relativa la formazione supplementare, invitiamo a consultare l'Appendice 2 del CCL che trovate sul sito **www.cpcdiverse-ti.ch**.

DURATA DEL LAVORO

La durata normale settimanale del lavoro è di:

- 41 ½ ore per il personale di officina;
- 47 ½ ore per il personale addetto alla vendita dei carburanti.

In ogni caso il lavoratore ha diritto a 48 ore consecutive di interruzione del lavoro.

GIORNI FESTIVI E RECUPERI

Il CCL fissa una durata normale del lavoro di 41 ½ ore alla settimana, che può variare in funzione dei giorni festivi da recuperare.

Giorni festivi non recuperabili: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Festa Nazionale, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano.

Il CCL prevede all'art. 25 il recupero dei seguenti giorni festivi: San Giuseppe, Festa del lavoro, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, Santi Piero e Paolo, Immacolata.

Nel 2020 i giorni festivi da recuperare sono due, pertanto la durata lavorativa della settimana potrà essere di 41:50 ore.

VACANZE

Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze pagate:

a) 4 settimane all'anno;
b) 5 settimane all'anno dopo i 50 anni d'età, a partire dall'anno di compimento.

Una volta ogni due anni le vacanze cadranno nel periodo estivo.

Gli apprendisti e i giovani lavoratori hanno diritto a 5 settimane di vacanza sino all'anno in cui compiono i venti anni di età.

TREDICESIMA MENSILITA'

Ad ogni lavoratore verrà pagata una tredicesima mensilità, che corrisponde alla media dei salari mensili pagati durante l'anno.

TERMINE DI DISDETTA

Il rapporto di lavoro può essere disdetto:

a) durante il periodo di prova:
   - per la fine di una settimana con preavviso di una settimana;
b) dopo il periodo di prova:
   - nel 1. anno di servizio, per la fine di un mese, con preavviso di 1 mese;
   - dal 2. al 9. anno di servizio, per la fine di un mese, con preavviso di 2 mesi;
   - dal 10. anno di servizio, per la fine di un mese, con preavviso di 3 mesi.

TEMPO DI PROVA

Il primo mese di lavoro è considerato periodo di prova. In casi particolari il tempo di prova può essere prolungato sino a tre mesi con accordo scritto.

ASSICURAZIONE MALATTIA E INFORTUNIO

Il datore di lavoro deve assicurare i lavoratori per un'indennità giornaliera pari almeno all'80% del salario lordo a partire dal 1. giorno e in caso di maternità per 16 settimane.